

(N. 2045)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1982

Modifica del settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, e modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi della presentazione di questo disegno di legge possono essere tratti, interamente, dall'articolo dei colleghi Minervini e Spaventa pubblicato sul quotidiano « La Repubblica » del 3 settembre 1982 e che pertanto riportiamo:

« Alla fine dello scorso anno la legge 18 novembre 1981, n. 659, sul finanziamento dei partiti politici fu approvata con larghissima maggioranza all'insegna di una « battaglia di moralizzazione ». Mentre veniva aumentato il contributo ai partiti, veniva posto l'obbligo a carico di ciascun partito di presentare un bilancio annuale, da redigersi in conformità ad uno schema prestabilito, soggetto a certificazione e a controllo di regolarità da parte di revisori imparziali.

Originariamente lo schema del bilancio costituiva un allegato al disegno di legge.

Tale allegato scomparve nella fase finale di discussione alla Camera dei deputati, quando l'esigenza di battere l'ostruzionismo radicale indusse il relatore a proporre un testo più breve.

La predisposizione del modello di bilancio fu affidata al Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato; il relatore, persona certamente stimabile e degna di fede, si dichiarò convinto che i Presidenti delle due Camere non avrebbero in alcun modo attenuato il rigore del modello già stabilito. Dobbiamo oggi rilevare che la fiducia allora espressa dal relatore è stata smentita dai fatti. Già il 14 gennaio 1982 il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, approvò un modello di bilancio per il solo esercizio 1981 identico a quello previsto dalla precedente legge del

1974, e dunque assai più sommario di quello inizialmente contenuto nella legge del 1981.

Questa decisione — dubbia sul piano della legittimità, e legittimata "a posteriori" con apposito articolo di una legge successiva (n. 22 del 27 gennaio 1982) — poteva trovare qualche giustificazione in motivi di opportunità, poichè la nuova legge era entrata in vigore alla fine dell'esercizio 1981.

Ma non pare certo giustificabile nel merito una successiva decisione: quella che, in piena estate, ha ispirato il decreto del Presidente della Camera dei deputati 28 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto, con cui è stato emanato il modello definitivo di bilancio. Il modello inizialmente allegato al disegno di legge constava, come avviene per ogni normale bilancio, di due parti: la situazione patrimoniale e il conto economico. Con il decreto del 28 luglio la situazione patrimoniale è scomparsa: si consente ai partiti di presentare il solo conto economico, e così di omettere qualsivoglia quantificazione delle proprietà immobiliari, delle partecipazioni sociali, della situazione creditoria e debitoria e via dicendo. Le poche informazioni (solo qualitative) ottenibili sono affidate alla redazione del bilancio — redazione che non è soggetta a certificazione. Non basta. Anche lo schema del superstito conto economico è stato ridotto, privandolo di alcune voci: significative fra queste il saldo dei precedenti esercizi, nonché le spese per giornali e "manifestazioni".

V'è dunque di che restare sconcertati, soprattutto perchè ogni forza politica si è esercitata sul tema della "trasparenza". Per esigere trasparenza occorre essere trasparenti. V'è da sperare che tutti i partiti politici vorranno correggere questa prima infelice

attuazione di norme, che dovrebbero garantire i cittadini di fronte ai partiti nel momento in cui questi (per ragioni che tuttora condividiamo in linea di principio) attingono fondi a carico del bilancio pubblico ».

Speriamo anche noi — pur se contrari al finanziamento pubblico dei partiti anche in linea di principio — che si giunga al più presto alla correzione auspicata dai colleghi della Sinistra indipendente, ritenendo del tutto irrilevanti a tal fine alcune imprecisioni contenute — a nostro avviso — nel testo dell'articolo da noi riportato. Ci auguriamo in particolare che i partiti e i gruppi parlamentari vogliano invitare i Presidenti della Camera e del Senato a modificare il decreto del 28 luglio e a presentare il modello per la redazione dei bilanci dei partiti originariamente predisposto dal Senato e allegato al disegno di legge. E ci auguriamo che gli stessi Presidenti delle Camere vogliano al più presto accogliere questo invito. Qualora però si ritenesse che, in base al testo vigente della legge, non dovesse o potesse essere prescritto un modello di bilancio comprendente la situazione patrimoniale e le altre voci, con la presente proposta si intende ovviare all'inconveniente ed eliminare ogni incertezza definendo con espressa disposizione l'obbligo della redazione del bilancio secondo il modello approvato dal Senato in prima lettura.

Nel momento in cui i partiti politici sono chiamati a rendere conto con chiarezza e trasparenza delle loro situazioni patrimoniali e finanziarie e dei loro rapporti con i soggetti finanziatori, l'approvazione della presente proposta non consentirebbe più, come oggi si ritiene possibile, che fatti come l'indebitamento con un Banco come l'Ambrosiano di Calvi possano essere tranquillamente lasciati fuori dai bilanci esibiti alle Camere e al Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge ».

Alla legge 18 novembre 1981, n. 659, è annesso il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici allegato alla presente legge.

Art. 2.

La prescrizione relativa ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici, di cui all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dal precedente articolo, ha efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

P A R T I T O

Bilancio consuntivo dell'esercizio 19 . .

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE	ENTRATE
<i>Avanzo esercizi precedenti da utilizzare</i> L.	<i>Avanzo esercizi precedenti da utilizzare</i> L.	<i>Avanzo esercizi precedenti da recuperare</i> L.	<i>Avanzo esercizi precedenti da recuperare</i> L.	<i>Avanzo esercizi precedenti da recuperare</i> L.
<i>Quote associative annuali</i> L.	<i>Quote associative annuali</i> L.	<i>Quote associative annuali</i> L.	<i>Quote associative annuali</i> L.	<i>Quote associative annuali</i> L.
<i>Contributi dello Stato:</i>	<i>Contributi dello Stato:</i>	<i>Contributi dello Stato:</i>	<i>Contributi dello Stato:</i>	<i>Contributi dello Stato:</i>
per quota di rimborso spese elettorali	per quota di rimborso spese elettorali	per quota di rimborso spese elettorali	per quota di rimborso spese elettorali	per quota di rimborso spese elettorali
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica
<i>Contributi provenienti dall'estero:</i>	<i>Contributi provenienti dall'estero:</i>	<i>Contributi provenienti dall'estero:</i>	<i>Contributi provenienti dall'estero:</i>	<i>Contributi provenienti dall'estero:</i>
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
da privati	da privati	da privati	da privati	da privati
<i>Altre contribuzioni:</i>	<i>Altre contribuzioni:</i>	<i>Altre contribuzioni:</i>	<i>Altre contribuzioni:</i>	<i>Altre contribuzioni:</i>
contribuzioni straordinarie degli associati	contribuzioni straordinarie degli associati	contribuzioni straordinarie degli associati	contribuzioni straordinarie degli associati	contribuzioni straordinarie degli associati
contribuzioni di non associati	contribuzioni di non associati	contribuzioni di non associati	contribuzioni di non associati	contribuzioni di non associati
<i>Proventi finanziari diversi:</i>	<i>Proventi finanziari diversi:</i>	<i>Proventi finanziari diversi:</i>	<i>Proventi finanziari diversi:</i>	<i>Proventi finanziari diversi:</i>
fitti attivi	fitti attivi	fitti attivi	fitti attivi	fitti attivi
interessi attivi	interessi attivi	interessi attivi	interessi attivi	interessi attivi
altri proventi	altri proventi	altri proventi	altri proventi	altri proventi
<i>Alienazioni:</i>	<i>Alienazioni:</i>	<i>Alienazioni:</i>	<i>Alienazioni:</i>	<i>Alienazioni:</i>
di beni immobili	di beni immobili	di beni immobili	di beni immobili	di beni immobili
di beni mobili e macchine d'ufficio	di beni mobili e macchine d'ufficio	di beni mobili e macchine d'ufficio	di beni mobili e macchine d'ufficio	di beni mobili e macchine d'ufficio
di impianti, macchine e attrezzature	di impianti, macchine e attrezzature	di impianti, macchine e attrezzature	di impianti, macchine e attrezzature	di impianti, macchine e attrezzature
<i>Entrate diverse:</i>	<i>Entrate diverse:</i>	<i>Entrate diverse:</i>	<i>Entrate diverse:</i>	<i>Entrate diverse:</i>
da attività editoriali	da attività editoriali	da attività editoriali	da attività editoriali	da attività editoriali
da manifestazioni	da manifestazioni	da manifestazioni	da manifestazioni	da manifestazioni
da altre attività statutarie	da altre attività statutarie	da altre attività statutarie	da altre attività statutarie	da altre attività statutarie
varie ed eventuali	varie ed eventuali	varie ed eventuali	varie ed eventuali	varie ed eventuali
TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE ENTRATE	TOTALE DELLE ENTRATE
AVANZO DELL'ESERCIZIO	AVANZO DELL'ESERCIZIO	AVANZO DELL'ESERCIZIO	AVANZO DELL'ESERCIZIO	AVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
TOTALE DELLE SPESE	TOTALE DELLE SPESE	TOTALE DELLE SPESE	TOTALE DELLE SPESE	TOTALE DELLE SPESE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
<p><i>Immobili</i> L.</p> <p><i>Mobili, arredi e macchine d'ufficio</i> L.</p> <p><i>Impianti macchine e attrezzature</i> L.</p> <p><i>Depositi bancari</i> L.</p> <p><i>Cassa</i> L.</p>	<p><i>Fondi di ammortamento:</i></p> <p>a) beni immobili L.</p> <p>b) mobili, arredi e macchine d'ufficio »</p> <p>c) impianti, macchine e attrezzature »</p>
<p><i>Crediti</i></p> <p>a) breve termine L.</p> <p>a) medio termine »</p> <p>a) lungo termine »</p>	<p><i>Fondi di accantonamento:</i></p> <p>a) rischi sui crediti e partecipazioni L.</p> <p>b) liquidazione impiegati »</p> <p>c) previdenza e assistenza impiegati »</p> <p>d) imposte e tasse maturate »</p>
<p><i>Partecipazioni in società:</i></p> <p>(con specificazione dell'oggetto sociale) L.</p> <p>. »</p> <p>. »</p>	<p><i>Debiti</i></p> <p>a) breve termine L.</p> <p>a) medio termine »</p> <p>a) lungo termine »</p>
<p><i>Conti d'ordine:</i></p> <p>a) valori di terzi in deposito e garanzia L.</p> <p>b) debitori per fidejussioni e avalli »</p> <p>c) depositi a cauzione amministratori »</p> <p>d) altri conti d'ordine e partite di giro »</p>	<p><i>Partecipazioni in società:</i></p> <p>(con specificazione dell'oggetto sociale) L.</p> <p>. »</p> <p>. »</p> <p>TOTALE PASSIVITÀ L.</p>
<p>TOTALE ATTIVITÀ L.</p>	<p>TOTALE L.</p>